



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Seduta del 08/09/2017

FATTO

Addì 13/11/2007, il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della sua retribuzione, rimborsabile in 120 rate mensili, ciascuna di euro 291,00.

Il detto finanziamento prevedeva, a carico del cliente, l'addebito:

- di euro 1.016,17 (pari al 2,910% del capitale lordo da rimborsare) a titolo di commissioni bancarie,
- di euro 873,00 (pari al 2,500% del capitale lordo da rimborsare) a titolo di commissioni dell'intermediario, comprensive delle commissioni dell'eventuale Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio intervenuto,
- di euro 182,50 per oneri e spese (oneri erariali, spese per l'invio dei rendiconti periodici, spese per la registrazione del contratto, oneri di riscossione ed ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto),
- di euro 1.471,88 (pari al 4,215% del capitale lordo da rimborsare) per costi assicurativi.

Alla scadenza della 71^a rata, il finanziamento in esame era anticipatamente estinto sulla base di un apposito conteggio estintivo, redatto il 6/4/2012.



Con ricorso protocollato il 21/2/2017 e preceduto da reclamo del 25/10/2016, il ricorrente, si è rivolto, per il tramite di una società di consulenza di sua fiducia, a questo Collegio ABF, contestando il prefato conteggio estintivo e chiedendo, in conclusione, che, in base al criterio pro rata temporis e al netto dei rimborsi già eseguiti in suo favore, gli vengano riconosciuti euro 1.011,26 in riferimento alle commissioni versate, ma non maturate a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata, ed euro 442,48 per costi assicurativi non goduti.

Ha, altresì, chiesto il pagamento delle spese di assistenza tecnica, quantificate in euro 500,00, e degli interessi legali, maturati a decorrere dalla data di anticipata estinzione.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, all'uopo deducendo che il propedeutico reclamo sarebbe stato proposto dalla società che assiste il cliente in forza di una procura inidonea, in quanto priva dell'autenticazione della firma del ricorrente.

Nel merito, l'intermediario ha evidenziato che relativamente agli oneri assicurativi deve considerarsi il premio netto pari ad euro 1.284,68 indicato nel certificato di polizza, ha dedotto l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza e, considerato i rimborsi già effettuati e riconosciuti anche dal ricorrente, si è dichiarato disponibile, per l'ipotesi in cui il Collegio avesse reputato ammissibile l'incoato ricorso, a riconoscere al ricorrente l'importo di euro 1.342,95, oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data di effettivo pagamento e ad euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

DIRITTO

Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente in considerazione della mancata autenticazione della firma del ricorrente apposta sulla procura che accompagnava il propedeutico reclamo.

Occorre al riguardo partire dalla definizione del reclamo, contenuta al paragrafo 3 della Sezione I delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Recita tale definizione che è "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.

Tale definizione consente di potere agevolmente ritenere che il reclamo: a) è un atto recettizio con forma scritta ad substantiam, b) non richiede l'utilizzo di formule sacramentali o di modelli rigorosamente imposti dalla legge, potendo indifferentemente adoperarsi un lettera, un fax o una e-mail, purché con essi sia espressamente e con chiarezza sollevata una contestazione all'intermediario, c) deve essere riferibile ad un cliente chiaramente identificabile.

Può, quindi, concludersi che esso non è in alcun modo equiparabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, per la cui valida presentazione con il ministero di un difensore occorrerebbe com'è noto una procura conferita con le forme prescritte dall'art. 83 c.p.c., e dunque – ove trattasi di procura speciale apposta in calce o margine dell'atto – con firma autenticata dal difensore.

Quello che, invero, importa è che il reclamo, ove redatto con l'assistenza di un difensore, sia comunque riferibile con certezza al cliente; condizione quest'ultima senz'altro soddisfatta quando ad esso sia congiunto un mandato con rappresentanza, la cui firma, ancorché non autenticata, non è specificatamente contestato sia quella del cliente.

Del resto se per la presentazione del ricorso all'ABF non è necessario che il difensore o l'incaricato a ciò delegato autentichi la procura sottoscritta dal ricorrente sull'apposita



sezione di pag. 2/4 del modello normativamente previsto, sarebbe incongruo ritenere che siffatta autentica sia invece necessaria per il mandato che accompagna il propedeutico reclamo.

Nel merito, preme anzitutto rilevare, in termini generali, che, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, vanno restituite al cliente le quote parti dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (cc.dd. *recurring*), divenute indebite in conseguenza della prematura estinzione del prestito.

Va, peraltro, al riguardo evidenziato che sono da restituire, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi, e al loro rimborso è tenuto in solido l'intermediario mutuante.

Di contro resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferiscono alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Nel caso che ci occupa, ad avviso di questo Collegio, non può esservi alcun dubbio circa la natura *recurring* delle voci di costo previste nel contratto di finanziamento in esame.

Basti, infatti, al riguardo osservare:

- in ordine alla commissione bancaria di euro 1.016,17 , che la relativa descrizione contenuta in contratto comprende anche il riferimento agli "oneri per l'acquisizione della provvista", già di per sé sufficiente a rendere opaca e *recurring* la detta commissione nella sua interezza;
- in ordine alla commissione finanziaria di euro 873,00 , che la clausola che la prevede fa promiscuo riferimento ad una serie di attività di natura eterogenea, alcune delle quali relative alla sola fase preliminare alla concessione del prestito, mentre altre, genericamente descritte, certamente riferibili alla fase di amministrazione ed esecuzione del rapporto contrattuale. La circostanza che non sia possibile determinare, nel suo ambito, la quota della commissione in esame destinata a remunerare le une dalle altre determina una complessiva opacità della sua formulazione. Sul punto è, peraltro, da precisarsi che anche le provvigioni dell'agente/mediatore sono da reputarsi *recurring*, posto che esse nella fattispecie in esame, risultino indicate in contratto cumulativamente alle commissioni riferite all'intermediario, senza che sia possibile distinguere il relativo costo;
- in ordine, infine, alle spese fisse di euro 182,50 , che esse furono pattuite per diverse attività, tra le quali rivestono certamente natura *recurring* quelle di invio dei rendiconti periodici e quelle, genericamente descritte, necessarie per l'esecuzione del contratto.

Considerata, dunque, la natura *recurring* delle predette voci di costo, deve reputarsi che al ricorrente - alla stregua del criterio pro rata temporis e della vita residua del finanziamento all'atto della sua anticipata estinzione - spetterebbe per le predette commissioni e spese, al netto dell'abbuono di euro 106,50 già eseguito in conteggio estintivo, la complessiva somma di euro 1.119,23.

Ciò secondo, il seguente specifico conteggio: euro 1.016,17 + euro 873,00 + euro 182,50 = euro 2.071,67 / 120 x 71 = euro 1.225,73 – euro 106,50 = euro 1.119,23.

Deve, tuttavia evidenziarsi che il ricorrente, sia nel reclamo che nella memoria allegata al ricorso, ha specificatamente chiesto, a titolo di ristorno pro quota commissioni, la specifica ridotta somma di euro 1.011,26 e che, anche nel procedimento ABF trova applicazione il generale principio della domanda, sancito dall'art. 112 c.p.c..

Tale ultimo importo, peraltro, l'intermediario resistente, nelle sue controdeduzioni, si è espressamente dichiarato disponibile, sia pure in subordine alla sua preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, a riconoscere al ricorrente.

In ossequio al principio della domanda ex art. 112 c.p.c. ed avuto riguardo al valore vincolante della suddetta dichiarazione resa espressamente dall'intermediario, da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerare alla stregua di una ricognizione di debito, può dunque sul punto dichiararsi cessata la materia del contendere.

A tale ultima conclusione deve pervenirsi anche riguardo alla domanda del ricorrente di retrocessione della quota parte non maturata dei costi assicurativi anticipatamente versati. Premesso, infatti, che per quanto concerne l'entità del rimborso dei detti oneri, bisogna fare riferimento al premio netto indicato, nella polizza in atti, in euro 1.284,68, deve ritenersi che la quota non maturata del detto premio, al netto del già eseguito rimborso di euro 428,41 cui da atto pure il ricorrente, è pari ad euro 331,69.

Ciò, tenuto conto del seguente conteggio: euro 1.284,68 / 120 x 71 = euro 760,10 – euro 428,41 = euro 331,69.

Importo pure quest'ultimo che l'intermediario si è testualmente reso disponibile a riconoscere al ricorrente a titolo di rimborso degli anzicennati oneri assicurativi.

Quanto, infine, alla chiesta rifusione delle spese di assistenza tecnica, questo Collegio reputa che essa è da rigettarsi e ciò tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell'estinzione anticipata di finanziamento mediante cessione del quinto.

In definitiva, considerato che la parte resistente si è dichiarata disponibile, qualora questo Arbitro avesse ritenuto l'ammissibilità dell'incoato ricorso, a riconoscere al cliente l'importo complessivo di euro 1.342,95 - esattamente corrispondente alla somma tra l'importo di euro 1.011,26 , specificatamente chiesta dal ricorrente quale rimborso pro quota delle commissioni previste in contratto, e l'importo di euro 331,69 corrispondente alla quota non maturata degli oneri assicurativi, effettivamente soggetti a maturazione nel tempo - oltre agli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento e ad euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura di tutto quanto precede, e tenuto conto che tale espressa disponibilità è da considerare alla stregua di una ricognizione del debito, questo Collegio deve conclusivamente limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Respinta ogni ulteriore istanza, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI